

§ 130. — Bruns, *Da Recht d. Besitzes im Mittelalter*, Tubinga, 1848; Id., *Die Besitzklage d. röm. u. heut. Rechts*, Weimar, 1874; Ruffini, *L'actio spoli*, Torino, 1889; Champeaux, *Essai sur la vestiture ou saisine et les actions possessoires*, Paris, 1899; Saleilles, *De la possession des meubles*, Paris, 1907; Mengozzi, *Ricerche sull'attività della scuola di Pavia nell'alto medioevo*, Pavia, 1925; Ruffini Avondo, *Il possesso nella teologia morale*, in *Riv. di storia del dir. it.*, II, 1929.

CAPITOLO III

DIRITTI D' OBBLIGAZIONE

§ 131. — Concetto e fonti dell'obbligazione.

Il nuovo slancio, dato alla circolazione della ricchezza dalle energie capitalistiche (§ 78), sciolse il diritto delle obbligazioni dagli inciampi primitivi, poggiandolo sulle norme romane e fecondandolo con nuovi concetti. L'obbligazione apparve come un vincolo astratto, che lega le persone, ma si riflette sul patrimonio; senonchè l'incerta difesa giuridica impedì che se ne restringesse l'effetto al patrimonio e ai soli contraenti, poichè perdurarono, almeno in parte, le conseguenze della responsabilità personale e non si cancellarono quelle della responsabilità collettiva. Rispondono dell'obbligazione insieme la persona e i beni del debitore, nè sarebbe possibile graduare i rapporti di queste conseguenze giuridiche, per modo che la responsabilità della prima potesse apparire come accessoria o sussidiaria alla garanzia patrimoniale. L'arresto personale per debiti, che resta a fondamento del diritto obbligatorio italiano (§ 106), sembra l'effetto più evidente di questa concezione giuridica. D'altra parte l'obbligazione non si restringe necessariamente alle persone dei contraenti, ma può allargare i suoi effetti anche su estranei, come avviene nei casi della responsabilità collettiva per danni e delle rappresaglie.

È noto che, per tutto il corso del medio evo, e anche